

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1956

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

gennaio 2010
n. 184



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1956

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

gennaio 2010

n. 184

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
SCHEDE DI LETTURA	45
Articolo 1 <i>(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 2 <i>(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 3 <i>(Unità stralcio)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 4 <i>(Unità operativa)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 5 <i>(Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate)</i>	
Scheda di lettura.....	63
Articolo 6 <i>(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 7 <i>(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra)</i>	
Scheda di lettura.....	67
Articolo 8 <i>(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 9 <i>(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 10 <i>(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	79

Articolo 11 <i>(Regione, province, società provinciali e consorzi)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 12 <i>(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 13 <i>(Personale dei consorzi)</i>	
Scheda di lettura.....	95
Articolo 14 <i>(Personale del Dipartimento della protezione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 15 <i>(Disposizioni in materia di protezione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 16 <i>(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	109
Articolo 17 <i>(Interventi urgenti nelle situazioni a più alto rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale)</i>	
Scheda di lettura.....	115
Articolo 18 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	119

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009)

L'**articolo 1** disciplina - a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze già attribuite dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, per le attività di ricostruzione, ad eccezione della competenza - che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile - per il completamento delle iniziative avviate per la realizzazione delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata. Si tratta degli interventi previsti per il completamento del progetto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili: il piano per la progettazione e realizzazione di nuove abitazioni destinate alle persone con una casa distrutta o inagibile nel comune dell'Aquila) e degli immobili provvisori abitativi e scolastici (MAP e MUSP).

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

Articolo 2

(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania)

L'**articolo 2**, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, prevede che, per garantire il subentro della regione e delle province, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti, vengano istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, attenderanno ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, in termini di affiancamento rispetto alle strutture già esistenti e, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2010, opereranno, per talune attività, in termini di sussidiarietà rispetto agli enti ordinariamente competenti.

Articolo 3 *(Unità stralcio)*

L'**articolo 3** prevede che l'Unità stralcio definisca le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalla pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti; a tale fine avvia, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva, predispone uno o più piani di estinzione delle passività e provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti.

Con particolare riferimento alle modalità per l'accertamento del debito e per il successivo inserimento dello stesso in un apposito piano di rilevazione si rinvia all'adozione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008.

Quest'ultimo disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Infine si prevede che fino al 31 gennaio 2011, non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti siano sospese. I debiti insoluti non producono interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Articolo 4 *(Unità operativa)*

L'**articolo 4** definisce i compiti dell'Unità operativa, che consistono nello svolgimento delle competenze amministrative riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (di Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, all'esecuzione del contratto di affidamento di quest'ultimo e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione - ove ritenuto necessario - degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more dell'emanazione del definitivo piano dei rifiuti da parte dell'amministrazione regionale, di quanto disposto dalle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009.

Articolo 5

(Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate)

L'**articolo 5**, al **comma 1**, dispone l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree di interesse strategico nazionale, prevedendo l'utilizzo di un massimo di 250 unità di personale militare.

Il **comma 2** dispone che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in Campania siano efficaci fino al 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

Articolo 6

(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra)

L'**articolo 6** definisce le modalità per la determinazione – da parte dell'Enea - del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, da riconoscere al soggetto proprietario dell'impianto all'atto del trasferimento in proprietà, previsto dal successivo articolo 7. Il valore dell'impianto è determinato dall'ENEA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di criteri ricavabili dal Rapporto del 2007, curato dalla stessa Agenzia, dal titolo "Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani".

Articolo 7

(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra)

L'**articolo 7** disciplina il trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra a soggetti pubblici o privati mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011. All'atto del trasferimento, ove la proprietà dovesse far capo a soggetti pubblici, sarà corrisposto al soggetto attualmente proprietario dell'impianto - anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate - l'importo così determinato diminuito del canone di affitto, delle somme relative agli interventi effettuati e delle somme comunque anticipate all'attuale proprietario.

Inoltre, ove all'esito del collaudo definitivo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, l'impianto non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto sarà proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione, anch'essa effettuata dall'ENEA.

Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un apposito contratto di affitto di durata quindicennale, ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili. Il Dipartimento mantiene quindi la disponibilità piena dell'impianto, unitamente ai ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta.

Infine, tenuto conto della valenza strategica dell'impianto in questione nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti della regione Campania, e del relativo vincolo di destinazione, tale struttura è dichiarata, fino al trasferimento di proprietà, insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, è impignorabile, né può essere assoggettata a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.

Articolo 8

(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra)

Il **comma 1** stabilisce che il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.

A far data dal 15 gennaio 2010 (**comma 2**) e previa stipula del contratto di affitto di cui al precedente articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto.

Ai sensi del **comma 3**, all'esito positivo del collaudo oppure, ove non sia rispettato per qualsiasi motivo, al 28 febbraio 2010, il soggetto aggiudicatario assume la gestione definitiva dell'impianto, cessando l'affidamento provvisorio.

Il **comma 4** prevede che per assicurare la coerenza dell'impianto con le peculiarità del territorio campano, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

Articolo 9

(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti)

L'**articolo 9**, al fine di mantenere specifiche e adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, fino al termine delle attività di manutenzione e comunque non oltre il 30 settembre 2010, assicura la prosecuzione di attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio.

Il medesimo articolo prevede il subentro di ASIA Spa, società del comune di Napoli, nella gestione degli impianti di selezione e trattamento ubicati in Giugliano e Tufino, al fine di assicurare la funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli.

Articolo 10

(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti)

L'**articolo 10** dispone il collaudo, entro il 31 dicembre 2009, degli impianti di discarica per il subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla struttura del Sottosegretario da parte delle province o delle società provinciali.

In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie, per l'infrastrutturazione occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali.

Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento fino alla percentuale dell'8 per cento.

Rispetto, invece, al termovalorizzatore nella provincia di Salerno, si prevede che la provincia ponga in essere tutte le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti. Pertanto, sono revocati tutti gli atti già compiuti sulla base della normativa vigente laddove non confermati dal Presidente della provincia.

Articolo 11

(Regione, province, società provinciali e consorzi)

L'**articolo 11** prevede misure di accelerazione per la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia dei compiti funzionali alla programmazione della gestione dei rifiuti, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono in tutto o in parte ai predetti compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere per un periodo non superiore ad un anno e con l'abbattimento del 3 per cento del corrispettivo previsto.

I costi trovano integrale copertura nell'imposizione a carico dell'utenza. Al fine di consentire l'applicazione della tariffa e di procedere ad azioni di recupero degli importi evasi, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della TARSU e della TIA, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario *ad acta* e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in materia di rimozione e sospensione di amministratori locali.

Alle province sono inoltre trasferite la titolarità e la gestione degli ulteriori impianti, siti e aree individuati appositamente dalla Unità operativa di cui all'articolo 2, nonché la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso fino all'esito dello stesso. Alle province è altresì trasferito il personale degli impianti di selezione e trattamento di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine, che viene assunto con contratto a tempo determinato, in attesa dell'assunzione a tempo indeterminato presso le società provinciali.

E' quindi assegnata in via straordinaria, a favore delle province, all'atto della costituzione delle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente.

Articolo 12

(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani)

L'**articolo 12** autorizza, al **comma 1**, la conclusione di transazioni prevedenti l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti, al fine di consentirne la sollecita riscossione. A tal fine si prevede che i Presidenti delle province campane nominino un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie dei Consorzi e la successiva definizione di un piano di liquidazione ad hoc.

Il **comma 2** prevede che alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei comuni campani dalla struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti, provveda il Ministero dell'interno tramite riduzione dei trasferimenti erariali. Il recupero delle suddette somme avviene anche in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito di imposta RC auto.

Articolo 13
(Personale dei consorzi)

L'**articolo 13** prevede che il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, nonché i consorzi relativi alle altre province, provvedano alla definizione della propria dotazione organica, laddove non esistente, che viene successivamente approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono, quindi, all'assunzione a tempo indeterminato di personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e titolare di contratto al 31 dicembre 2008, fino alla copertura dei posti della dotazione organica e nell'ambito dei profili professionali acquisiti al 31 dicembre 2008, e dando priorità a coloro che già erano in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali di competenza. Per il personale non collocato nell'ambito della suddetta dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

Per le medesime finalità i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica.

Articolo 14

(Personale del Dipartimento della protezione civile)

L'**articolo 14** autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di protezione civile)

L'**articolo 15** contiene disposizioni varie in materia di protezione civile. Il **comma 1** istituisce la figura del Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile. Il **comma 2** demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. Il **comma 3** sancisce il divieto di arbitrato per le controversie relative ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza e di grande evento.

Articolo 16

(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile)

L'**articolo 16** prevede la costituzione della Protezione civile servizi s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 17

(Interventi urgenti nelle situazioni a più alto rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale)

L'**articolo 17** - anche ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, che prevede l'adozione di piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile – introduce la possibilità di nominare commissari straordinari. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga.

Articolo 18
(Copertura finanziaria)

L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri - pari, complessivamente, a euro 35.173.000 per il 2010 e euro 30.000.000 annui dal 2011 al 2024 - derivanti dai seguenti articoli del testo in esame:

- articolo 7, comma 6 (euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, quale quota annua del canone mensile di 2,5 milioni da corrispondere a titolo di locazione del termovalorizzatore di Acerra);
- articolo 13, comma 1 (euro 5.000.000 per l'anno 2010, a titolo di contributo per la prima attuazione dello stesso comma in materia di assunzioni del personale in servizio presso i consorzi);
- articolo 15, comma 1 (euro 173.000 per l'anno 2010, relativamente alle spese per la preposizione, fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di protezione civile in ambito europeo ed internazionale).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Funzioni delle amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009)

1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al

Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

L'**articolo 1** disciplina - a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, si intende in tal modo assicurare che gli interventi di ricostruzione e quelli di assistenza alla popolazione siano posti in essere dalle amministrazioni territoriali, le quali possono assicurare il migliore coordinamento delle azioni finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita.

Restano ferme le competenze già attribuite al Presidente della regione Abruzzo dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39¹, per la gestione del piano di interventi urgenti finalizzati al ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal terremoto: si tratta degli immobili adibiti all'uso scolastico, delle strutture edilizie universitarie, del Conservatorio di musica e dell'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici formalmente dichiarati di interesse storico-artistico (art. 4, comma 1, lett. b) del decreto-legge).

Restano esclusi da tale 'passaggio di consegne' gli interventi previsti per il completamento del progetto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili: il piano per la progettazione e realizzazione di nuove abitazioni destinate alle persone con una casa distrutta o inagibile nel comune dell'Aquila) e degli immobili provvisori abitativi e scolastici (MAP e MUSP).

Si ricorda che gli interventi avviati dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 si sono articolati in tre fasi: l'emergenza immediata, con ordinanze, per far fronte ai primi bisogni, l'emergenza ordinaria, e quindi la ricostruzione, principalmente attraverso il decreto-legge n. 39 del 2009. Il decreto-legge ha inteso assicurare un'abitazione a coloro che l'hanno persa, riavviare le attività pubbliche (scuola, sanità, giustizia, fino al recupero del patrimonio storico-artistico) e incentivare la ripresa delle attività produttive. Nel mese di luglio sono iniziate le attività di ricostruzione e nel mese di settembre sono state consegnate le prime case. L'articolo 4 ha quindi affidato al Presidente della regione Abruzzo, quale Commissario delegato - con il supporto del provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali - l'attuazione del piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici pubblici, predisposto dal Ministero delle infrastrutture.

Il progetto "CASE" ha definito 19 zone d'intervento e consentirà di costruire 183 edifici, che potranno accogliere 17 000 persone; il progetto "MAP" (moduli abitativi provvisori) impernia la sua azione sul centro del sisma nel territorio dell'Aquila e consentirà di costruire 2.000 case temporanee per gli abitanti di 53 comuni. Infine, il progetto "MUSP" (moduli ad uso scolastico provvisori) prevede la costruzione di 34 scuole temporanee alloggiate in edifici prefabbricati.

Ai sensi del **comma 2**, entro la data del 31 gennaio 2010, in cui cessa l'incarico, l'attuale Commissario delegato è chiamato a fornire al nuovo Commissario e al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile delle entrate e delle spese. La disposizione, pertanto, fissa al 31 gennaio 2010 l'incarico di commissario delegato per i terremoto in Abruzzo del capo della protezione civile, al quale era stato conferito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009.

¹ *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.*

Sempre secondo il comma 2, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto - legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

Si ricorda che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009 individua nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto-legge, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario. Viene quindi definito l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze, ossia i comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nonché i soggetti destinatari.

Appare utile rammentare che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 recante *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile"* ribadisce che il Presidente della regione Abruzzo assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dall'1 febbraio 2010 e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori MAP e scolastici MUSP.

Nell'ordinanza viene precisato che per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonché di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla ordinanza stessa e per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura tecnica di missione, composta da non più di trenta unità di personale che supporta il Commissario delegato nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità e ad avvalersi di una Commissione tecnico-scientifica composta da cinque esperti. (art. 3)

Il Sindaco del Comune dell'Aquila è nominato Vice Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione ed è autorizzato ad aprire un'apposita contabilità speciale.

Il Vice Commissario ha il compito di predisporre, in accordo con il Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le strategie per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e l'armonica ricostruzione del tessuto urbano abitativo e produttivo per la ricostruzione del centro storico.

Allo stesso modo, i Sindaci dei comuni del "cratere" hanno il compito di predisporre, d'intesa con il Commissario delegato, la ripianificazione dei territori comunali, definendo le linee d'indirizzo per la ricostruzione dei centri storici e la ripresa socio-economica del territorio.

Il Presidente della Provincia dell'Aquila continua a essere soggetto attuatore per gli interventi di sua competenza e per le funzioni attribuite dalle ordinanze di protezione civile.

Il Commissario delegato e il Vice Commissario vicario si avvalgono del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche come soggetto attuatore per gli

interventi urgenti di ripristino degli immobili pubblici, individuati dal più volte ricordato decreto-legge Abruzzo (n. 39 del 2009, art. 4).

Articolo 2

(Costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono istituite per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile, una «Unità stralcio» e una «Unità operativa», utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, di seguito denominato: «decreto-legge n. 90 del 2008», che cessano alla data del 31 dicembre 2009. Agli ulteriori oneri di funzionamento e di gestione a carico delle predette unità si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 2. Le unità predette, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, sono allocate presso l'attuale sede del Comando medesimo in Napoli e cessano alla data

del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

L'**articolo 2** prevede che, al fine di garantire il subentro della regione e delle province, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008², vengano istituite, all'interno del Dipartimento della Protezione civile, l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, attenderanno ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, in termini di affiancamento rispetto alle strutture già esistenti e, per il

² Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

periodo 1 gennaio-30 settembre 2010, opereranno, per talune attività, in termini di sussidiarietà rispetto agli enti ordinariamente competenti.

In particolare il **comma 1** affida l'istituzione delle unità ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame³. La creazione delle nuove strutture avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione delle missioni previste dal ricordato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 adottato per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Le due unità, coordinate dal Comandante del Comando logistico Sud, saranno allocate presso la sede di Napoli e cesseranno alla data del 31 gennaio 2011, termine che può essere prorogato, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che il citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, all'art. 1 ha affidato ad un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la gestione dell'emergenza campana. Tale incarico è attribuito al Capo Dipartimento della protezione civile, il quale, secondo il nuovo testo, svolge le funzioni di Sottosegretario senza percepire ulteriori compensi. E' quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile il coordinamento della gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, che viene prorogato fino al 31 dicembre 2009. Il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito che il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvedesse alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.

Pertanto con ordinanza n. 3682 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, recante *"Organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 e determinazione degli emolumenti spettanti al personale coinvolto nelle relative attività"* sono state disciplinate le strutture di missione e gli incarichi di capo missione.

Sono state individuate le seguenti missioni:

- a) coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali;
- b) tecnico-operativa;
- c) comunicazione;
- d) finanziaria;
- e) amministrativo-legale;
- f) aree, siti ed impianti.

Inoltre si sono confermate le funzioni di supporto operativo attribuite con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2008, n. 3639 al comandante del Comando Logistico Sud.

³ Al momento della redazione della presente scheda non risulta ancora emanato.

Si rammenta che il Comando Logistico Sud è il Comando responsabile della logistica di sostegno dell'Esercito nell'Italia del centro sud. Svolge questa attività a favore di 180 Comandi, Enti, Reparti e Distaccamenti della Forza Armata che insistono nell'area di giurisdizione e nei teatri operativi fuori area.

Il **comma 2** dispone che con decreto del Presidente del Consiglio vengano inoltre individuate le contabilità speciali su cui far confluire le risorse già disponibili presso il capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dall'uso del temovalorizzatore di Acerra, nonché gli introiti residuali derivanti dal tributo regionale per il deposito in discarica dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani); ciò nelle more dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, che è previsto al comma 5 dell'articolo 6-*bis* del decreto legge 90/2008.

La disposizione non precisa sino a quale termine gli introiti indicati dovranno confluire nelle predette contabilità speciali.

Il comma 5 dell'articolo 6-*bis* del citato decreto-legge n. 90 del 2008 dispone che il Presidente della regione Campania, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, debba provvedere all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti in base a quanto previsto dal decreto stesso.

Il Piano Regionale dei rifiuti urbani della Regione Campania è stato adottato con O.C. n. 500 del 30 dicembre 2007.

Si rammenta che le contabilità speciali rappresentano una modalità di decentramento dell'erogazione della spesa, realizzato delegando un organo periferico a provvedere autonomamente alle necessità funzionali di un ufficio, e ponendo a disposizione dei fondi, a tal fine accreditati in favore dell'organo delegato, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Si ricorda, tra l'altro che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 313 del 1994⁴, convertito con modificazioni dalla legge n. 460 del 1994, individua le tipologie di spese i cui fondi, in ragione della destinazione "a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica," (*lato sensu* a servizi qualificati dalla legge come essenziali), non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

⁴ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

Articolo 3 *(Unità stralcio)*

1. L'Unità stralcio di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla propria costituzione, avvia le procedure per l'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania ed imputabili alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008, di seguito denominate: «Strutture commissariali».

Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Il piano di rilevazione della massa passiva comprende, oltre ai debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da negozi di transazione.

2. L'Unità accerta i crediti vantati dalle Strutture commissariali e dal Dipartimento della protezione civile nei confronti dei soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti a seguito degli anticipi sul prezzo di costruzione e degli interventi effettuati sugli stessi per garantire il costante ed ininterrotto esercizio di questi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite le modalità e i termini per la

presentazione all'Unità delle istanze da parte dei creditori delle Strutture commissariali, nonché per il riconoscimento e il pagamento dei relativi debiti.

4. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, contro cui è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi del comma 1, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività sulla base delle istanze di cui al comma 3 e previa comunicazione degli stessi piani al Ministero dell'economia e delle finanze, provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata nell'ambito del piano, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonché agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e della unità stralcio e quelle pendenti sono sospese. I debiti insoluti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

L'articolo 3 assegna all'Unità stralcio lo scopo di definire le situazioni creditorie e debitorie della gestione dell'emergenza da parte delle strutture commissariali e della struttura del Sottosegretario all'emergenza rifiuti.

Il **comma 1** prevede che l'Unità stralcio prioritariamente - entro 30 giorni dalla propria costituzione - avvii le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva derivanti dalla pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti. Vengono esplicitamente inclusi, oltre i debiti accertati e definiti, anche quelli derivanti da transazioni.

Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008⁵.

Quest'ultimo disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Il **comma 2** dedica un esplicito riferimento a particolari situazione creditorie. Si tratta dei crediti delle strutture commissariali verso i soggetti affidatari del termovalorizzatore di Acerra e degli impianti di selezione e smaltimento dei rifiuti. Sono i crediti legati ad anticipi erogati dalle strutture commissariali per la costruzione o altri interventi atti a garantire il funzionamento degli impianti stessi.

Il **comma 3**, con particolare riferimento alle modalità per l'accertamento del debito e per il successivo inserimento dello stesso in un apposito piano di rilevazione, rinvia all'adozione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla costituzione dell'Unità stralcio.

Il **comma 4** disciplina la predisposizione di uno o più piani di estinzione delle passività e il pagamento dei debiti ivi iscritti. In particolare si dispone l'invio dei piani al Ministero dell'economia e delle finanze e si stabilisce un ordine di priorità per i pagamenti. Vengono, infatti, nell'ordine estinti i debiti privilegiati, quelli accompagnati da un titolo esecutivo, e quelli derivanti da un atto transattivo nonché gli altri debiti nell'ordine di esigibilità del credito originario.

Riguardo ai crediti detti privilegiati si rammenta che l'art. 2741 del codice civile li riconosce in relazione alle cd. cause di prelazione elencate dalla legge: il pegno, l'ipoteca e i privilegi. Nell'ambito della procedura di distribuzione, i crediti privilegiati ottengono il pagamento prima degli altri e secondo uno specifico ordine fissato dalla legge. I crediti chirografari, invece, ottengono soddisfazione dopo e comunque solo qualora dal pagamento dei privilegiati sia avanzato un residuo. Se tale residuo non è

⁵ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

sufficiente alla soddisfazione di tutti chirografari, essi ottengono in pagamento una somma percentuale che viene calcolata in rapporto all'ammontare dei crediti di ciascuno e alla somma rimasta.

Per quanto attiene ai crediti recati da titolo esecutivo, si rammenta che il principale titolo esecutivo giudiziale è la sentenza di condanna. Dopo la riforma del 1990, il codice di procedura civile riconosce efficacia di titolo esecutivo anche alla sentenza di primo grado, la cui esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice dell'appello su richiesta dell'appellante in presenza di "gravi e fondati motivi" (art. 283 e 351 cpc). Oltre alla sentenza, sono titoli esecutivi tutti i provvedimenti giurisdizionali a cui la legge espressamente attribuisce tale efficacia, quali: il decreto ingiuntivo non opposto o dichiarato immediatamente esecutivo dal giudice (artt. 642, 647 e 648 cpc); l'ordinanza di convalida di sfratto (663, 665 cpc), le ordinanze, previste dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., di condanna al pagamento di somme, le ordinanze interinali (art 423 cpc), la condanna provvisoria (art 278 secondo comma), i provvedimenti cautelari, il verbale di conciliazione giudiziale o stragiudiziale dichiarato esecutivo dal giudice (ad esempio quello disposto dall'art 410cpc per il processo del lavoro).

Sono titoli esecutivi stragiudiziali (art 474 cpc), la cambiale e gli altri titoli di credito, (ad esempio l'assegno bancario o circolare), le scritture private autenticate limitatamente alla sola obbligazione di denaro in essa contenuta, l'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (art. 474 cpc).

Il **comma 5** prevede che fino al 31 gennaio 2011 non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti siano sospese. I debiti insoluti non producono interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Articolo 4 *(Unità operativa)*

1. L'unità operativa di cui all'articolo 2 attende:

- a) alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio;
- b) all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della medesima unità operativa, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie;
- c) all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti;
- d) all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui all'articolo 5;
- e) ad ogni altro compito espressamente attribuito dal presente decreto.

2. L'unità operativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, avvia la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010.

3. La regione Campania e le relative province, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità operativa, possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

L'**articolo 4** definisce i compiti dell'Unità operativa, che consistono nello svolgimento delle competenze amministrative riferite agli impianti di selezione, trattamento e termovalorizzazione dei rifiuti (articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008⁶), all'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione - ove ritenuto necessario - degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare e ad ogni altro compito conferito dal decreto-legge in esame (**comma 1**).

Il menzionato art. 6 del decreto-legge n. 90 del 2008 attiene ai seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti:

⁶ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

- Caivano (NA);
- Tufino (NA);
- Giugliano (NA);
- Santa Maria Capua Vetere (CE);
- Avellino - località Pianodardine;
- Battipaglia (SA);
- Casalduni (BN);
- termovalorizzatore di Acerra (NA).

Riguardo al contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra, si ricorda che nel novembre 2008, mediante procedura negoziale, la struttura del Sottosegretario di Stato ha affidato alla società lombarda A2A, operante nel settore energetico ambientale, la gestione dell'impianto di Acerra, integrata con quella dell'impianto di selezione e trattamento di Caivano. L'affidamento ha durata di 15 anni e la A2A subentrerà nella conduzione degli impianti dopo l'emissione del certificato di collaudo del termovalorizzatore; si prevede che i costi per l'affidamento vengano compensati dalla quota di energia elettrica che A2A cederà al gestore nazionale del servizio elettrico, mentre quota parte dei proventi verrà riversata nelle casse dello Stato. Il 13 novembre 2009 è stato firmato l'atto formale che sancisce l'affidamento del termovalorizzatore di Acerra ad A2A.

Il **comma 2** affida all'Unità operativa il compito di provvedere alla determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti. Tale attività verrà posta in essere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e tenuto conto di quanto disposto in apposito atto del Sottosegretario recante «Linee guida inerenti al ciclo dei rifiuti», temporalmente vigente fino all'emanazione del definitivo piano dei rifiuti da parte dell'amministrazione regionale.

Le linee guida sono contenute nel decreto n. 226 del 20 ottobre 2009 del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania.

Il testo del decreto-legge indica l'atto come determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009. L'atto risulta di non immediata reperibilità.

L'atto è stato emanato, come si legge nella premessa, in considerazione della necessità di proporre alla regione Campania e alle province linee programmatiche afferenti al ciclo della gestione integrata dei rifiuti, nelle more di adozione del piano regionale dei rifiuti e in vista del subentro delle amministrazioni ordinariamente preposte alla gestione del ciclo stesso. Si è ritenuto, sempre come indicato nella premessa, che le linee guida potessero essere utili al più proficuo avviamento delle società provinciali anche per la determinazione dei costi di smaltimento.

Il documento contiene stime sullo smaltimento, sezionate per province, sulla produzione dei rifiuti, sulla capacità delle singole discariche e l'indicazione riassuntiva degli obiettivi di raccolta differenziata.

L'Unità operativa, infine, è chiamata a prestare il proprio supporto alla regione Campania e alle relative province, su esplicita richiesta delle stesse e solo nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza, nonché adottare azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Vengono peraltro

ribadite le responsabilità degli enti territoriali al momento della cessazione dello stato di emergenza (**comma 3**).

Articolo 5

(Impiego delle Forze armate e cessazione di efficacia delle ordinanze adottate)

1. Per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione militare della unità operativa. Agli oneri conseguenti si

provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

L'articolo 5, al comma 1, dispone l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree di interesse strategico nazionale, prevedendo l'utilizzo di un massimo di 250 unità di personale militare.

Le unità di personale militare impiegate nell'ambito delle attività previste e disciplinate nell'articolo in esame svolgono attività di vigilanza e protezione e agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza anche al fine di prevenire e impedire comportamenti che possono diventare potenzialmente dannosi, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla Unità operativa di cui all'art. 4 del decreto in esame. Non hanno, invece, poteri di polizia giudiziaria.

Per la definizione delle attribuzioni delle forze armate ai sensi del presente articolo si fa riferimento all'articolo 2, comma 7-bis, del più volte ricordato decreto-legge n. 90 del 2008, recante *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*.

Agli oneri conseguenti - quantificati nella relazione tecnica in spese anche di funzionamento pari a euro 5.400.000 fino alla data di cessazione delle Unità stralcio ed operativa, previste dall'art. 2 del presente decreto - si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali, di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, individuate dal Presidente del Consiglio con apposito decreto. Si ricorda che su tali contabilità speciali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia

elettrica prodotta dal termovalorizzatore stesso, nonché, nelle more dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 6-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2008, e fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Si ricorda che già con l'ordinanza 3639 del 11 gennaio 2008 l'allora Commissario delegato era stato autorizzato a richiedere l'uso delle Forze armate per l'approntamento e la protezione dei cantieri e dei siti, nonché per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

Successivamente l'impiego delle Forze armate nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania era stato confermato dalle disposizioni del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 già richiamato. Il comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge dichiarava che, al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato all'emergenza per i rifiuti in Campania, all'uopo istituito, potesse richiedere l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché potesse utilizzare le Forze armate stesse, unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei cantieri e dei siti.

Il **comma 2** del presente articolo dispone che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in Campania siano efficaci fino al 31 dicembre 2009, termine dello stato di emergenza, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

Il termine del 31 dicembre 2009 era stato già fissato come scadenza dell'emergenza dall'articolo 19 del citato decreto legge n. 90 del 2008.

Articolo 6

(Determinazione del valore proprietario del termovalorizzatore di Acerra)

1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà, all'atto del trasferimento è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al parametro operativo

del carico termico di progetto dell'impianto. L'ENEA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente articolo, da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto.

Il **comma unico** dell'articolo 6 attribuisce all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di determinare il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, sulla base di criteri elaborati dalla stessa Agenzia nel Rapporto del 2007 dal titolo *Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani*. Il valore dell'impianto è quantificato dall'ENEA ed è riconosciuto al proprietario dell'impianto - soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - all'atto del trasferimento di proprietà dell'impianto stesso previsto dal successivo articolo 7. L'Agenzia è chiamata a definire il valore proprietario dell'impianto entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (cioè entro il 30 gennaio 2010) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*") ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla - ENEA - dell'ente da sopprimere - v. più oltre), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia, la cui organizzazione e le cui funzioni sono determinate con apposito decreto interministeriale, svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è stato

soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il 14 settembre 2009, con la nomina e il successivo insediamento del Commissario e dei due Subcommissari, ha preso avvio l'attività della rinnovata Agenzia.

In relazione alle modalità di determinazione del valore del termovalorizzatore, la norma, come sopra ricordato, prevede che esso sia determinato in base al Rapporto ENEA del 2007 sul recupero energetico da rifiuti urbani, con riferimento al parametro del carico termico. Il Rapporto definisce criteri per la valutazione dei parametri economici (costi di investimento, costi e ricavi di gestione) dell'impiantistica annessa al ciclo di gestione dei rifiuti in relazione alla taglia dell'impianto espressa in termini di carico termico. Il parametro del carico termico esprime la grandezza dell'impianto ed è definito quale prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) dei rifiuti per la portata oraria dei rifiuti in ingresso.

L'impianto di termovalorizzazione, è costituito da tre linee indipendenti che operano in parallelo, ciascuna delle quali presenta le seguenti sezioni⁷:

- ricevimento e stoccaggio dei rifiuti urbani classificati non pericolosi;
- combustione (linea di termovalorizzazione con produzione di vapore);
- utilizzazione del vapore con produzione di energia elettrica;
- depurazione ed emissione nell'atmosfera dei fumi.

⁷ Per le principali caratteristiche tecniche dell'impianto si veda, ad esempio, il sito web dell'Osservatorio ambientale del termovalorizzatore di Acerra, in particolare il documento reperibile al link: http://www.emergenzarifiuticampania.it/erc/ERC_Documento/TMV_Acerra_25-03_ESECUTIVO.0.pdf.

Articolo 7

(Trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra)

1. Entro il 31 dicembre 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato, e sono individuate le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto.

2. In caso di trasferimento ad uno dei soggetti pubblici di cui al comma 1, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.

3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del trasferimento definitivo della proprietà ai sensi del comma 1, è riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore sino al trasferimento della proprietà.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del trasferimento della proprietà, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità,

utilizzo e godimento dell'impianto ed è autorizzata a stipulare un contratto per l'affitto dell'impianto stesso, per la durata di anni quindici. La stipulazione del contratto di affitto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice civile, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la quale si garantisce, fino al trasferimento della proprietà dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in alcun caso, decadenza del diritto del creditore.

5. Al Dipartimento, oltre alla piena disponibilità, utilizzazione e godimento dell'impianto, spettano altresì i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.

6. Il canone di affitto è stabilito in euro 2.500.000 mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente per effetto del trasferimento della proprietà di cui al comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari

a 30 milioni di euro annui, si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.

7. Ove all'esito del collaudo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto è proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente anche derivanti da convenzioni in essere con autorità pubbliche.

8. L'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile, è condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo, nonché alla prestazione da parte del proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. La garanzia è prestata con gli strumenti e le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della protezione civile, ed è svincolata e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo n.163 del 2006. Il proprietario del termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n.163 del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, per la responsabilità prevista della normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti.

9. Fino al trasferimento della proprietà ai sensi dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto vincolato all'assolvimento alla funzione di smaltimento dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione Campania, è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, nonché impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli.

Il **comma 1** dell'articolo in esame stabilisce che entro il 31 dicembre 2011 venga trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, previa intesa, o ad altro ente pubblico anche non territoriale, o al Dipartimento della protezione civile o, infine, ad un soggetto privato. Il trasferimento è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che individua le risorse finanziarie necessarie all'acquisizione dell'impianto. Ai sensi del comma 2, in caso di trasferimento a soggetto pubblico, le risorse necessarie sono individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per la quota regionale o nazionale.

L'articolo 5, commi 1 e 2, del più volte richiamato decreto-legge n. 90 del 2008 sull'emergenza rifiuti in Campania, convertito dalla legge n. 123 del 2008, autorizza il conferimento ed il trattamento di determinate categorie di rifiuti (tra cui le cosiddette "ecoballe") presso il termovalorizzatore di Acerra, per un quantitativo massimo di

600.000 tonnellate annue, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte comunque salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel predetto parere, nonché i limiti alle emissioni ivi stabiliti. Viene quindi autorizzato, dal comma 2 dell'articolo 5 richiamato, l'esercizio dell'impianto di Acerra, tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto del febbraio 2005 e della consultazione esperita con la popolazione interessata. L'avvio dell'impianto viene disposto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (recante "*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*"), concernente la procedura di rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale ai fini dell'esercizio di nuovi impianti. Sono fatti salve le procedure di rinnovo autorizzative previste dallo stesso decreto legislativo n. 59.

Le disposizioni dell'articolo 5 qui sopra ricordate, finalizzate al pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti in Campania, hanno trovato attuazione con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3745 del 5 marzo 2009 che, considerato il ruolo determinante dell'impianto per il superamento dell'emergenza, ne ha disposto l'avviamento e l'esercizio provvisorio, nel rispetto degli elaborati tecnici adottati dal provvedimento n. 44 del 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania (in particolare i documenti "Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale" e il relativo "Piano di monitoraggio e controllo").

La stessa ordinanza n. 3745 del 2009 recava disposizioni, inoltre, relative alle fasi di accensione e taratura dell'impianto, individuava le attività in capo all'Agenzia regionale protezione ambiente della Campania connesse al funzionamento del termovalorizzatore di Acerra, definiva le attività della Commissione di collaudo dello stesso impianto. Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3748 del 2009, si provvedeva ad avviare il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra anche al fine di ridurre i rifiuti già stoccati.

L'impianto è stato costruito da un consorzio di imprese appartenenti al gruppo Impregilo. Si ricorda che nel novembre 2008, mediante procedura negoziata, la struttura del Sottosegretario di Stato ha affidato alla lombarda A2A S.p.A. la gestione dell'impianto di Acerra, integrata con quella dell'impianto di selezione e trattamento di Caivano. L'affidamento ha una durata di quindici anni e la società è chiamata a subentrare nella conduzione degli impianti dopo l'emissione del certificato di collaudo del termovalorizzatore (v. la scheda dell'articolo 8).

Il **comma 3** stabilisce che al soggetto proprietario dell'impianto venga riconosciuto, all'atto del trasferimento definitivo di proprietà, un importo complessivo pari al valore stimato dall'ENEA di cui all'articolo 6 (alla cui scheda si rimanda), ridotto delle cifre relative alle seguenti voci: canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti al trasferimento; somme comunque anticipate, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del 2008, relativo alla corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti; somme relative agli interventi effettuati sull'impianto finalizzati al continuo e corretto funzionamento dell'impianto fino al trasferimento di proprietà.

Appare opportuno precisare che la disposizione, pur prevedendo una riduzione del valore stimato dell'impianto in relazione alle spese effettuate da parte della struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti in Campania, non stabilisce le modalità di restituzione di tali somme, anche alla luce del fatto che il soggetto acquirente non è, al momento, individuato.

L'articolo 12 del decreto legge n. 90, qui sopra citato, autorizza i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a 40 milioni di euro - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti. In proposito si ricorda che il decreto-legge n. 245 del 2005 (recante "*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania*") all'art. 1, comma 1, aveva disposto la risoluzione dei contratti stipulati dal Commissario delegato con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva e la conseguente individuazione, in termini di somma urgenza, da parte del Commissario, dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria. Si ricorda inoltre che l'art. 4, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 18 febbraio 2009, n. 3742 aveva disposto la deroga al limite massimo di spesa previsto dall'articolo 12 del decreto n. 90.

Il **comma 4** stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al trasferimento di proprietà, il Dipartimento della protezione civile mantiene la disponibilità, il godimento e l'utilizzazione del termovalorizzatore; il medesimo Dipartimento, a partire dalla stessa data, è autorizzato a sottoscrivere un contratto per l'affitto dell'impianto di durata quindicennale. La stipulazione del contratto è subordinata alla prestazione di espressa fideiussione da parte della società a capo del gruppo cui appartiene il proprietario del termovalorizzatore. Tale fideiussione garantisce, fino al trasferimento di proprietà, il debito che l'affittante ha nei confronti del Dipartimento della protezione civile per le somme erogate allo stesso proprietario di cui al precedente comma 3. Si applicano le norme del codice civile concernenti l'istituto della fideiussione. La fideiussione deve contenere espressamente la rinuncia all'escussione al parte del fideiussore. In deroga all'articolo 1597 del codice civile, non si verifica in nessun caso decadenza del diritto del creditore.

La norma in esame richiama esplicitamente la disciplina in materia di fideiussione recata dagli articoli 1936 e seguenti del codice civile. Il c.d. beneficio dell'escussione, esplicitamente escluso dalla norma in commento, è regolato dall'articolo 1944. Questo prevede che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale e che le parti si possono accordare nel senso che il creditore debba prima rivolgersi nei confronti del debitore principale (*beneficium excussionis*, qui appunto escluso). Si ricorda, poi, che l'art. 1597, derogato dalla norma in commento, stabilisce che la fideiussione può estinguersi, se, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, non sono state proposte entro sei mesi le istanze contro il debitore o non siano state diligentemente continuate.

Ai sensi del **comma 5** al Dipartimento della protezione civile spettano i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. Sono fatti

salvi i rapporti negoziali in essere tra il Dipartimento ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione dell'impianto.

Il **comma 6** fissa il canone mensile di affitto a 2,5 milioni e stabilisce l'automatica risoluzione del contratto al momento del perfezionamento del trasferimento di proprietà. All'onere di 30 milioni annui, recato dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 18, recante copertura finanziaria, alla cui scheda si rimanda.

Il **comma 7** stabilisce che l'ENEA, con le risorse disponibili a legislazione vigente, può rivedere l'importo del valore dell'impianto determinato ai sensi dell'articolo 6 nel caso in cui l'esito del collaudo non raggiunga determinati parametri produttivi dell'impianto, pure rispettando i requisiti relativi alle emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici. Il collaudo dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2010.

All'esito positivo del collaudo definitivo è condizionato, secondo il **comma 8**, l'esigibilità del canone di affitto, dovuto con cadenza mensile. Inoltre l'esigibilità del canone è condizionata alla prestazione, da parte del proprietario, di apposita garanzia pari al 25 per cento del 10 per cento del valore definito ai sensi dell'articolo 6. La garanzia a favore del Dipartimento della protezione civile è prestata con le modalità previste dall'articolo 75, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*). La garanzia è svincolata e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 163 del 2006. Inoltre il proprietario dell'impianto deve prestare ulteriore garanzia per la responsabilità prevista dalla normativa statale vigente quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per eventuali vizi occulti, con le modalità previste dall'articolo 129, comma 2, del medesimo decreto n. 163 del 2006.

L'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici reca disposizioni relative alle garanzie a corredo dell'offerta. Il comma 2 prevede che la garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico. Il comma 3 dispone che la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 75, la garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma secondo, del codice civile. Quest'ultimo prevede che anche nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (comma primo; si veda anche, sopra, il commento al comma 4). La garanzia deve inoltre prevedere l'operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

L'articolo 113 (recante disposizioni in tema di cauzione definitiva) del Codice dei contratti pubblici prevede, al comma 5, che "La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".

L'articolo 129 (recante disposizioni in materia di garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici) prevede, al comma 2, che "Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi".

Il **comma 9** prevede che il termovalorizzatore è insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, è impignorabile e non può essere assoggettato a trascrizioni o ad iscrizioni pregiudizievoli, fino al trasferimento di proprietà.

Articolo 8

(Procedure di collaudo e funzionamento del termovalorizzatore di Acerra)

1. Il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.

2. Alla data del 15 gennaio 2010 e previa stipulazione del contratto di affitto di cui all'articolo 7, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le modalità per la presa in carico dell'impianto da parte del soggetto affidatario, nonché modalità e termini dell'affiancamento di apposito presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, ai fini della verifica della corretta utilizzazione dell'impianto

nelle more e durante le operazioni di collaudo.

3. All'esito positivo del collaudo ovvero ove non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine di cui all'articolo 7, comma 7, cessa la gestione provvisoria ed il soggetto affidatario assume la gestione definitiva ai termini del contratto stipulato a seguito della aggiudicazione.

4. Per assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

Il **comma 1** stabilisce che il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra (da effettuare entro il 31 gennaio 2011, cfr. art. 7 comma 1) è condizionato all'esito positivo del collaudo.

A far data dal 15 gennaio 2010 (**comma 2**) e previa stipula del contratto di affitto di cui al precedente articolo 7, comma 4, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto. Con apposito DPCM vengono disciplinate le modalità di presa in carico da parte dell'affidatario e le modalità di costituzione di un presidio tecnico da parte del costruttore, a sue spese e cura, finalizzato alla verifica del corretto utilizzo dell'impianto nelle more delle procedure di collaudo.

Ai sensi del **comma 3**, all'esito positivo del collaudo oppure, ove non sia rispettato per qualsiasi motivo, al 28 febbraio 2010 (termine fissato per il collaudo dal precedente articolo 7, comma 7), il soggetto aggiudicatario assume la gestione definitiva dell'impianto, cessando l'affidamento provvisorio. Si ricorda che il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania

risulta essere la società "A2A" (si veda in proposito quanto riportato nella scheda di commento all'art. 4).

Il **comma 4** prevede che per assicurare la coerenza dell'impianto con le peculiarità del territorio campano, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

Si segnala che il comma 7 dell'art. 7 del decreto-legge in esame prevede che, ove all'esito del collaudo il termovalorizzatore di Acerra non raggiunga i parametri del carico termico di progetto, l'importo del valore è proporzionalmente ridotto.

Come precedentemente ricordato (si veda scheda sull'articolo 7), l'articolo 5 del decreto legge n. 90 del 2008 sull'emergenza rifiuti in Campania, convertito dalla legge n. 123 del 2008, autorizza il conferimento ed il trattamento di determinate categorie di rifiuti (rifiuti urbani non pericolosi tra cui le cosiddette "ecoballe") presso il termovalorizzatore di Acerra, per un quantitativo massimo di 600.000 tonnellate annue.

I codici CER (Allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006) ivi richiamati corrispondono alle seguenti tipologie di rifiuti:

- 19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19.05.03 compost fuori specifica
- 19.12.10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose
- 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati
- 20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.

Articolo 9

(Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti)

1. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 2008, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio.

Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di

cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli e, all'uopo, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto. Presso i detti impianti la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, assicurando l'integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 11, all'uopo utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

L'**articolo 9** contiene disposizioni relative alla sicurezza degli impianti già previsti dal più volte ricordato decreto legge n. 90 del 2008⁸, stabilendo la prosecuzione delle attività di presidio antincendio e di sicurezza del Corpo dei vigili del fuoco, fino al termine delle attività di manutenzione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2010. La spesa è coperta facendo ricorso alle contabilità speciali previste dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge (v. retro la relativa scheda), da istituire con decreto del Presidente del consiglio, sulle quali confluiranno le risorse già disponibili presso il capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dall'uso del termovalorizzatore di Acerra, nonché gli introiti residuali derivanti dal tributo regionale per il deposito in discarica dei RSU (**comma 1**).

Il menzionato art.6 del decreto legge n.90 del 2008 attiene ai seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti:

⁸ *Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.*

- Caivano (NA);
- Tufino (NA);
- Giugliano (NA);
- Santa Maria Capua Vetere (CE);
- Avellino - località Pianodardine;
- Battipaglia (SA);
- Casalduni (BN);
- termovalorizzatore di Acerra (NA).

Si ricorda, riguardo all'impiego dei vigili del fuoco, che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 2009 (Ordinanza n. 3768) si è disposto che per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' affidata la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle richieste avanzate dalla Missione Sicurezza. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le proprie strutture territoriali, espleta i servizi di presidio nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n. 90/08, nonché le necessarie attività per conseguire adeguati livelli di sicurezza, anche mediante il richiamo, fino al 31 dicembre 2009, di personale volontario, secondo particolari modalità. Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Missione Sicurezza, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato ad avvalersi, nel limite di 15 unita', di personale, di varie qualifiche, appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato in temporanea utilizzazione, ferma restando l'assegnazione agli uffici di appartenenza.

Ai sensi del **comma 2**, nelle more della realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Napoli già previsto dal ricordato decreto-legge n. 90 del 2008, l'ASIA S.p.a. del comune di Napoli assicura la necessaria funzionalità degli impianti dell'intero ciclo di gestione rifiuti ubicati nella stessa provincia e, a tal fine, subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino e provvedendo prioritariamente al conferimento nei suddetti impianti dei rifiuti prodotti nel territorio del comune di Napoli, utilizzando il personale già in servizio e stipulando i relativi contratti di lavoro.

Si ricorda che l'art. 8 del decreto-legge n. 90 del 2008, onde raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, ha autorizzato il Sottosegretario di Stato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

Il sito è stato individuato in una zona posta all'interno dell'impianto di depurazione di Napoli-est. E' stata avviata la procedura finalizzata alla conclusione di operazioni di partenariato pubblico-privato, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163⁹. E' stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 n. 3719, in forza della quale il

⁹ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Sottosegretario di Stato è stato autorizzato ad avvalersi, anche per la progettazione e gestione di impianti di termovalorizzazione, di soggetti promotori pubblici e privati, a norma dell'articolo 153 del suddetto decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante procedure coerenti con la massima urgenza, nonché a promuovere la conclusione di appositi accordi di programma per l'individuazione di soggetti idonei con i quali porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli. E' stato predisposto un accordo di programma con la società ASIA Napoli s.p.a.

ASIA Napoli s.p.a. è un'impresa a totale capitale pubblico e costituita, a norma di statuto, per la gestione dell'intero ciclo dei servizi di igiene urbana ed ambientale e, segnatamente, per le attività gestorie di impianti di trasformazione e valorizzazione dei rifiuti, produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione dei rifiuti.

Gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino sono impianti STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura e Imballaggio dei Rifiuti). In tali impianti i rifiuti vengono sottoposti essenzialmente a processi di riduzione dimensionale e selezione tesi a: omogeneizzare la pezzatura del prodotto; separare la frazione più secca del rifiuto (con maggior potere calorifico) da quella umida (con maggior contenuto d'acqua e sostanza organica), dagli scarti (da conferire in discarica) e dai materiali recuperabili (es. ferrosi).

Articolo 10

(Deposito e stoccaggio temporaneo dei rifiuti)

1. L'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, e' eseguita, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, nel termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 31 dicembre 2009 dalla competente struttura del Dipartimento della protezione civile per le fasi di realizzazione comunque compiute.

2. Entro il 31 dicembre 2009, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge n. 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi gia` facenti capo alla predetta Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 da parte delle amministrazioni territoriali competenti, anche eventualmente per il tramite delle societa` provinciali di cui all'articolo 11. Le province ovvero le societa` provinciali possono provvedere, sempre che in tal senso non abbia gia` operato la richiamata struttura del Dipartimento della protezione civile, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso

l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuita` rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale. 3. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e di cui all'articolo 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3697 del 29 agosto 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Agli oneri derivanti dagli espropri delle aree ed opere accessorie, si provvede nel limite delle disponibilita` delle contabilita` speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

4. Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessita` di conseguire le finalita` di cui all'articolo 1 del predetto decreto

legislativo, si fa riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione Campania, delle competenze di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto- legge n. 90 del 2008.

5. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo adottate.

6. Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono revocati ove non confermati dalla provincia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'**articolo 10** stabilisce che lo sgombero e il successivo trattamento dei rifiuti presenti nei siti di stoccaggio e deposito temporaneo in Campania siano eseguiti, a partire dal 31 dicembre 2009, secondo il termine di tre anni, previsto all'art. 2, lettera g), secondo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2003¹⁰, senza tener conto della destinazione degli stessi. Si prevede inoltre che si proceda al collaudo, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle discariche anche parzialmente realizzate in deroga al citato decreto legislativo e all'articolo 18 del più volte citato decreto-legge n. 90 del 2008 (**comma 1**). *Appare opportuno considerare, nel primo periodo, la concordanza fra soggetto ("l'evacuazione e le successive fasi gestorie") e verbo ("è eseguita") e la congruità dell'ultimo termine indicato (31 dicembre 2009), in considerazione dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 gennaio 2009.*

Si ricorda che il D.Lgs. n. 36 del 2003, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevede, all'art. 2, lettera g), secondo periodo, l'esclusione dalla definizione di discarica degli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e dello stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni.

L'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008 autorizza il Sottosegretario e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della

¹⁰ Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.

Il **comma 2** dispone, entro il 31 dicembre 2009, il collaudo ("*collaudazione*", *nel testo*) di tutti gli interventi realizzati per il subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla struttura del Sottosegretario da parte delle province o delle società provinciali. In fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale. *Anche in tal caso appare opportuno considerare la congruità termine indicato (31 dicembre 2009), in considerazione dell'entrata in vigore del decreto -legge in esame.*

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie, per l'infrastrutturazione occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008, nonché di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. La spesa è coperta nel limite di disponibilità delle contabilità speciali previste dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, istituite con Decreto del Presidente del consiglio, sulle quali confluiranno le risorse già disponibili presso il capo della Missione amministrativo-finanziaria e gli introiti derivanti dall'uso del termovalorizzatore di Acerra, nonché gli introiti residuali derivanti dal tributo regionale per il deposito in discarica dei RSU (**comma 3**).

Si ricorda che l'articolo 9 del DL 90/2008 autorizza la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni e individua le tipologie di rifiuti smaltibili presso tali impianti: Sant'Arcangelo Trimonte – loc. Nocecchie; Savignano Irpino – loc. Postarza; Serre – loc. Macchia Soprana; Serre – loc. Valle della Masseria; Andretta – loc. Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno – loc. Pozzelle; Terzigno – loc. Cava Vitiello; Napoli loc. Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta – loc. Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa – loc. Ferrandelle.

L'ordinanza 3697/2008 ha autorizzato la realizzazione ed apertura di un nuovo impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta.

Il **comma 4** stabilisce, ai fini dell'attuazione della normativa sul trattamento dei rifiuti prima del conferimento in discarica recata dal già ricordato decreto legislativo n. 36 del 2003 di attuazione della direttiva europea relativa alle discariche (1999/31/CE), che, fino alla data del 31 dicembre 2010, nell'intero territorio regionale campano trovano applicazione gli obiettivi dettati dalle Linee guida inerenti al ciclo dei rifiuti, contenute nel decreto n. 226 del 20 ottobre

2009 del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania. Sono fatte salve le competenze della Regione Campania in ordine all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il testo del decreto-legge indica il citato decreto n. 226 del 20 ottobre 2009 del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania come *determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009. L'atto risulta di non facile reperibilità.*

L'atto è stato emanato, come si legge nella premessa, in considerazione della necessità di proporre alla regione Campania e alle province linee programmatiche afferenti al ciclo della gestione integrata dei rifiuti, nelle more di adozione del piano regionale dei rifiuti e in vista del subentro delle amministrazioni ordinariamente preposte alla gestione del ciclo stesso. Si è ritenuto, sempre come indicato nella premessa che le linee guida potessero essere utili al più proficuo avviamento delle società provinciali anche per la determinazione dei costi di smaltimento.

Il documento contiene stime sullo smaltimento dei rifiuti, divise per province, sulla produzione dei rifiuti, sulla capacità delle singole discariche e l'indicazione riassuntiva degli obiettivi di raccolta differenziata.

Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento fino alla percentuale dell'8 per cento; conseguentemente, cessano gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3695 del 2008, prevedente un aumento delle capacità ricettive fino al 10 per cento.

Si ricorda che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3695 del 2008 del 31 luglio 2008, al fine di far fronte alle maggiori ed ulteriori esigenze di trattamento delle frazioni umide provenienti dalla raccolta differenziata nei comuni della regione Campania, e di ridurre le percentuali di rifiuto biodegradabile da smaltire in discarica, nelle more del completamento e successiva attivazione degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione sul territorio della medesima regione, ha disposto che gli impianti di compostaggio siti sul territorio nazionale possono aumentare la capacità già ammessa dal provvedimento di autorizzazione alla gestione, rilasciato all'esito della procedura semplificata o ordinaria, sino alla percentuale del 10% della capacità di trattamento totale, per poter ricevere, laddove tecnicamente possibile, i soli rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni della Regione Campania. *Occorrerebbe valutare l'opportunità di inserire tale precisazione anche nella disposizione in oggetto, allo scopo di evitare un'interpretazione di carattere estensivo.*

Rispetto, invece, al termovalorizzatore nella provincia di Salerno, il **comma 6** prevede che la provincia ponga in essere tutte le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti. Pertanto, sono revocati tutti gli atti già compiuti sulla base della normativa vigente laddove non confermati dal Presidente della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Si prevede un

dimensionamento dell'impianto per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue.

L'attività connessa alla realizzazione del termovalorizzatore di Salerno è stata affidata con O.P.C.M n. 3641 del 16 gennaio 2008 al Sindaco di Salerno, all'uopo nominato Commissario Delegato. Nel giugno 2009 è stato approvato il progetto preliminare dell'impianto, che prevede lo smaltimento di circa 450.000 tonnellate di rifiuti l'anno (dato tratto dal sito internet della struttura del sottosegretario per l'emergenza dei rifiuti in Campania). Appare, inoltre, utile ricordare che nella Prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 123 del 14 luglio 2008, "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" si era affermato, rispetto al termovalorizzatore di Salerno, che "la potenzialità sarà pari a 450.000 tonnellate/anno di rifiuto "tal quale" trattato, produrrà energia elettrica per una potenza massima pari a 70 MWe".

Articolo 11

(Regione, province, società provinciali e consorzi)

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti, per evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, le amministrazioni territoriali competenti, anche per il tramite delle società provinciali, che, in fase di prima attuazione, possono essere amministrate anche da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, possono subentrare nei contratti in corso con soggetti privati che attualmente svolgono in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrati per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, agiscono sul territorio anche quali soggetti esattori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;

b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;

c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni.

4. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n.248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 il Prefetto provvede, in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario *ad acta* e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che possono essere attivate a carico delle amministrazioni comunali anche in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n.90 del 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasferita alle amministrazioni territoriali competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la proprietà degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Unità operativa di cui all'articolo 4.

7. La gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, è assegnata alle province fino all'esito dello stesso contenzioso. Le province attendono alla gestione dei siti anche mediante le Società provinciali ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di un milione di euro fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, da rendicontarsi mensilmente alla Unità stralcio di cui all'articolo 3. Sono fatte salve le azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso.

8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n.90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse alla scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province.

9. Al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni soggetto residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, nel limite delle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2.

10. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria per l'esercizio dei compiti di cui al presente decreto, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo di cui al comma 9 a revocare entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, volte ad assicurare la dotazione finanziaria occorrente alle società provinciali, si applicano anche in favore del commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della citata legge della regione Campania n.4 del 2007, e

successive modificazioni, in caso di inerzia dell'amministrazione provinciale.

L'articolo in commento reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti della Regione Campania finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali. Nelle attività di raccolta, trasporto, selezione e recupero dei rifiuti, le province potranno utilizzare tali società e, in una prima fase, i soggetti pubblici e privati che attualmente se ne occupano.

In particolare il **comma 1** attribuisce ai Presidenti delle province campane - dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010 - le funzioni e i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. 267/2000¹¹. Tali compiti di programmazione possono attenersi anche a parti del territorio provinciale e a singole fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

In merito a tale disposizione, appare opportuno ricordare che con le recenti disposizioni in materia di servizi pubblici locali, introdotte dall'articolo 15 del decreto legge n. 135 del 2009¹², è stata ampiamente disciplinata la materia dell'affidamento di servizi a società partecipate da enti pubblici locali.

Secondo quanto sancito dai richiamati articoli del D. Lgs 267/2000 è competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia (articolo 50) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Negli altri casi la norma stabilisce che "l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali". Se l'emergenza interessa il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti. Alla definizione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori (e alla loro periodica verifica) concorrono i consigli comunali (articolo 42) e le giunte (articolo 48).

Quanto alle competenze, in via più generale, si ricorda che l'articolo 19 del suddetto D. Lgs 267/2000 pone in capo alla provincia le funzioni amministrative nel settore dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore. Sempre in materia di smaltimento di rifiuti gli ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione sono definiti dalla Regione (articolo 24) previa intesa con gli enti locali interessati.

¹¹ *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

¹² *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.*

In situazione emergenziale è disposto che (articolo 142, comma 1-*bis* D. Lgs 267/2000) nei territori interessati dall'urgenza (dichiarata ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225), in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, sia il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza ad assegnare all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte. In attesa di tale decreto il prefetto può sospendere gli amministratori di cui sopra qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Si ricorda, altresì, che la L. della Regione Campania n. 4 del 2008, all'art. 20, prevede che la provincia affidi il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico.

Il **comma 2** dispone che, nel rispetto della Legge regionale n. 4 del 2007, le amministrazioni territoriali competenti - anche tramite le società provinciali - possano subentrare nei contratti in corso con i soggetti privati per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Le medesime amministrazioni possono affidare il servizio per le suddette attività secondo la procedura della somma urgenza ovvero decidere di prorogare i contratti, cui sono subentrate, per una sola volta e per non più di un anno, con l'abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

Si evidenzia a tale proposito, che la legge regionale n. 4 del 2007, così come modificata dalla successiva L.R. n. 4/2008, dispone ai sensi dell'articolo aggiuntivo 32-*bis* il trasferimento alle province delle funzioni già svolte dai consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti. E' utile ricordare che, secondo le modifiche introdotte dalla richiamata legge regionale del 2008, sono attribuzioni provinciali:

- a) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi;
- c) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;
- d) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni;

- e) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;
- f) l'individuazione, stante il piano regionale, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, sentiti i comuni, nonché l'individuazione, di almeno un sito per la realizzazione di impianti di discarica;
- g) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l'espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;
- h) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 4¹³.

E' inoltre disposto che, per l'esercizio delle proprie funzioni, le province possano avvalersi di organismi pubblici, ivi inclusa l'ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulare apposite convenzioni. Nell'ambito delle suddette competenze, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti curando, in particolare, che siano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate (di cui al decreto legislativo 152/06, articoli 214, 215 e 216)¹⁴, e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Il **comma 3** stabilisce che i costi dell'intero ciclo di gestione siano integralmente coperti dall'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo le Società provinciali agiscono anche da esattori dei relativi tributi e possono procedere ad azioni di recupero degli importi evasi.

La legge regionale 4/2008 di modifica della legge regionale 4/2007 stabilisce infatti che alle province sia affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. Stabilisce inoltre che, sentiti i comuni e nel rispetto della normativa vigente, le province possano adottare apposito regolamento per l'applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione a carico dei cittadini (articolo 20, comma 4).

Al fine di consentire l'applicazione della tariffa a carico degli utenti e di procedere alle suddette azioni di recupero delle somme, il **comma 4** dispone che i comuni della regione Campania trasmettano alle società provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli archivi della TARSU e della

¹³ Iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini finalizzate a sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al corretto smaltimento dei rifiuti.

¹⁴ Si tratta di procedure semplificate di autosmaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi che devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci sulla base del rispetto di parametri inerenti il tipo e la quantità di rifiuti, il procedimento e il metodo di smaltimento nonché il trattamento termico e il recupero energetico.

TIA, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza, nonché specifiche informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione e i relativi aggiornamenti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra citati a carico dei comuni, il prefetto provvede - secondo quanto sancito dal **comma 5** - in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario *ad acta* attivando contestualmente le procedure di cui all'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già illustrato per l'esame del comma 1.

Allo scopo di garantire l'urgente attuazione della normativa regionale in materia di rifiuti e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2008 n. 4, i **commi 6 e 7** stabiliscono inoltre rispettivamente che - con decreto del Presidente del Consiglio e fatto salvo quanto disposto dal decreto legge n. 90 del 2008 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 Legge 14 luglio 2008, n. 123 - venga trasferita alle province la titolarità e la gestione degli ulteriori impianti, siti e aree individuati appositamente dalla Unità operativa di cui all'articolo 2, nonché la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso fino all'esito dello stesso, fatte salve le eventuali azioni di ripetizione nei confronti del soggetto ritenuto responsabile all'esito del predetto contenzioso. Per lo svolgimento dei citati compiti sono assegnate alle province risorse finanziarie per un milione di euro mensili fino alla data del 30 settembre 2010 a carico delle contabilità speciali.

Si ricorda che all'Unità operativa sono affidate le competenze amministrative legate agli impianti, come l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra o la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti. Inoltre, la regione Campania e le province possono richiedere supporto all'Unità operativa, ferme restando le responsabilità degli enti territoriali competenti al momento del termine dello stato di emergenza. (articoli 2, 3 e 4).

Quanto alle contabilità speciali si evidenzia che ad esse saranno riferite risorse già disponibili nonché gli introiti derivanti dall'uso del termovalorizzatore di Acerra e quelli residuali derivanti dal tributo regionale per il deposito in discarica dei RSU. Tutto ciò nelle more dell'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti che è previsto al comma 5 dell'articolo 6-*bis* del decreto legge 90/2008.

Ai sensi del **comma 8** alle province è altresì trasferito il personale degli impianti di selezione e trattamento di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine. Tale personale viene assunto a tempo indeterminato dalle società provinciali, nell'ambito di un rapporto di lavoro non di pubblico impiego. In attesa è assegnato a tempo indeterminato alla province.

Per consentire l'assolvimento delle obbligazioni delle società provinciali, il **comma 9** prevede che, all'atto della loro costituzione, venga loro assegnata - tramite le province - la somma di 1,50 euro per ogni contribuente residente nel territorio di competenza. Con la medesima finalità il Presidente della provincia - **comma 10** - è autorizzato a revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza dell'importo risultante dal procedimento di quantificazione inerente al detto contributo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

Il **comma 11** infine estende l'applicabilità delle norme sulla dotazione finanziaria anche al commissario regionale eventualmente nominato ai sensi della legge regionale n. 4 del 2007 della regione Campania.

L'articolo 23 della citata legge regionale reca norma sui poteri sostitutivi delle province disponendo che in prima istanza sia il presidente della provincia ad esercitarli. Lo stesso presidente, previa diffida e assegnazione di un termine di 30 giorni per gli adempimenti, provvede - in caso di ulteriore inerzia - a nominare un commissario *ad acta*.

Articolo 12

(Riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani)

1. Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-*bis* della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la

successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

2. Le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.90 del 2008 in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF, e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. A tale fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dalla competente Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

L'**articolo 12** autorizza, al **comma 1**, la conclusione di transazioni prevedenti l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti, al fine di consentirne la sollecita riscossione.

A tal fine, la disposizione in commento prevede che, ai sensi dell'articolo 32-*bis* della Legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, i Presidenti delle province campane nominino un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie dei Consorzi e la successiva definizione di un piano di liquidazione *ad hoc*. Tale nomina deve avvenire entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (cioè entro il 14 gennaio 2010). La norma specifica che i Presidenti delle province coinvolte provvedono alla suddetta nomina con i poteri di cui al precedente articolo 11, comma 1.

L'articolo 32-*bis* della citata legge regionale, recante '*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*', come modificata dalla

legge regionale 14 aprile 2008, n. 4, così recita: 'Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi'.

L'articolo in commento, al **comma 2**, prevede che alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei comuni campani dalla struttura del Sottosegretario di Stato nominato con D.L. 90/2008 per fronteggiare l'emergenza rifiuti, provveda il Ministero dell'interno tramite riduzione dei trasferimenti erariali. Il recupero delle suddette somme avviene anche in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito di imposta RC auto. Si prevede, infine, che i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal comma in esame siano definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, recante *'Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile'*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, ha provveduto:

- a) all'articolo 1, comma 1, ad attribuire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale;
- b) all'articolo 1, comma 2, a consentire in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà, per la soluzione dell'emergenza rifiuti in Campania e comunque fino al 31 dicembre 2009, la preposizione di un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) al medesimo articolo 1, comma 2, a consentire in via eccezionale la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile quale Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 2, con D.P.R. 30 maggio 2008 il Capo del Dipartimento della protezione civile, dott. Guido Bertolaso, è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 23 maggio 2008.

Articolo 13 *(Personale dei consorzi)*

1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Il consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18.

2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

L'**articolo 13** reca la disciplina afferente al personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti.

Per assicurare l'assolvimento dei compiti relativi a tale gestione, la norma in commento stabilisce, al **comma 1**, che il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta definiscano la propria dotazione organica. Tale definizione, realizzata previa consultazione delle organizzazioni sindacali e tenuto conto anche del piano industriale già predisposto, deve avvenire entro il

termine massimo di venti giorni dall'entrata in vigore del provvedimento all'esame.

La dotazione organica, una volta definita, deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Dopo tale vaglio, si prevede che i consorzi provvedano all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio e titolare di contratto al 31 dicembre 2008. Nel dare luogo a tali assunzioni, la disposizione in esame stabilisce che venga data priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza e che vengano sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative rispetto alla definizione dei relativi criteri.

Per la prima attuazione di tale disposizione viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2010, cui si fa fronte ai sensi del successivo articolo 18.

In relazione al citato Consorzio unico di bacino, si ricorda che è stata la legge n. 123 del 2008¹⁵ a prevedere che i consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta venissero sciolti e riuniti in un unico consorzio al fine di garantire un puntuale funzionamento del servizio di smaltimento e la riduzione dei costi amministrativi per incrementare il sistema della raccolta differenziata nelle due Province. Il gestore del Consorzio unico, dott. Alberto Stancanelli, nominato dal Sottosegretario Guido Bertolaso, ha provveduto a sciogliere i consorzi (istituiti dalla legge regionale 10/93 per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti) e a nominare, in luogo dei presidenti dei consigli d'amministrazione e dei commissari straordinari, 5 noviresponsabili delle articolazioni territoriali del Consorzio unico. Con lo scioglimento degli 8 consorzi sono cessati gli incarichi di 4 presidenti, 16 consiglieri, 4 commissari, 4 subcommissari, 24 componenti del collegio dei revisori, 8 direttori generali.

Per gli eventuali esuberi rispetto alla predetta dotazione organica, **il comma 2** dispone l'applicazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria per il 2009). Viene, tuttavia, ribadita l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009.

Secondo quanto indicato nella relazione tecnica al provvedimento in esame, i suddetti esuberi sarebbero stimabili in circa 700 unità, con conseguente onere complessivo pari a circa 30.000.000 euro.

L'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2006, dispone che - in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite di spesa di 600 milioni di euro per il 2009 a carico del 'Fondo per l'occupazione' - il Ministro del lavoro possa disporre, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione di

¹⁵ Convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 123, recante *'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile'*.

trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Il cd. 'Fondo per l'occupazione' è stato istituito dall'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148¹⁶, nell'ambito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali.

Quanto al richiamato Accordo Stato-Regioni siglato il 12 febbraio 2009, occorre ricordare che con esso il Governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno convenuto di adottare misure specifiche per sostenere la forte domanda nelle varie aree del Paese nei riguardi dei lavoratori rientranti nei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga". In tale documento, tuttavia, si legge che il Governo e le Regioni 'concordano che il sistema degli ammortizzatori in deroga non rappresenta una riforma degli ammortizzatori sociali né una devoluzione della funzione, ma costituisce uno sforzo congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità della attuale situazione economica'. L'intesa prevede lo stanziamento (per ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro) di complessivi 8 miliardi di euro per il biennio 2009-2010, combinando risorse finanziarie di diversa provenienza. Agli 8 miliardi di euro concorreranno lo Stato con 5,35 miliardi a valere su fondi nazionali e le regioni con 2,65 miliardi a valere sulle risorse finanziarie dei Programmi Operativi del Fondo sociale europeo, con particolare riferimento agli assi prioritari 1 – Adattabilità – e 2 – Occupabilità dei menzionati Programmi. Vengono chiamati a partecipare, con regole che andranno definite per via contrattuale, anche i fondi interprofessionali e gli enti bilaterali delle parti sociali. L'accordo si propone di: assicurare la più ampia base occupazionale attraverso una redistribuzione dell'orario di lavoro, favorendo contratti di solidarietà, cassa integrazione a rotazione e riduzione di orari di lavoro; estendere la cassa integrazione o forme di sostegno al reddito analoghe a tutti i lavoratori dipendenti, anche delle piccole imprese, a tempo determinato e dei settori finora non coperti; finanziare sostegni al reddito specifici per i collaboratori in mono-committenza e interventi a favore di disoccupati e inoccupati, attraverso piani di rioccupazione e la formazione professionale.

L'articolo in commento stabilisce infine, al **comma 3**, che anche i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse allo scopo finalizzate, procedano all'assunzione a tempo indeterminato del personale necessario a coprire i posti della propria dotazione organica, laddove esistente, ovvero definita *ex novo*, con le medesime modalità e criteri previsti per la definizione della dotazione organica del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta. *Si segnala, tuttavia, che, a differenza di quanto previsto nel comma 1 non si richiede la titolarità del contratto di lavoro al 31 dicembre 2008.*

¹⁶ Recante 'Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione', convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.

Articolo 14

(Personale del Dipartimento della protezione civile)

1. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, nonché dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, o in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2006.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché sono definite le relative procedure ed i requisiti di partecipazione.

Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 1 è mantenuto in servizio presso il Dipartimento della protezione civile fino alla conclusione delle stesse.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile, ad esclusione di quello di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, all'articolo 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2009, e di cui all'articolo 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2009, previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento medesimo. Sono soppresse le autorizzazioni del Dipartimento della protezione civile a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a

tempo determinato stipulati. Il personale a tempo determinato di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, e 3 nel limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) quanto a 0,4 milioni di euro si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 14, composto da 5 commi, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni contenute nell'articolo in esame si prefiggono lo scopo di completare, almeno in parte, l'organico del Dipartimento che, allo stato, è ben inferiore alle complessive disponibilità previste dal ruolo speciale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303¹⁷.

In particolare, il **comma 1** prevede che le suddette procedure straordinarie di reclutamento debbano essere effettuate mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il Dipartimento della protezione civile (di seguito, il "Dipartimento"):

- dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- dal personale titolare di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale;

- dal personale già destinatario delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90¹⁸.

¹⁷ "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

¹⁸ "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

La disposizione richiamata ha immesso il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 90/2005, nel ruolo speciale della protezione civile di cui all'art. 9-ter del già menzionato decreto legislativo 303/1999, nel limite di 80 posti. Il numero dei posti del suddetto ruolo speciale è stato successivamente incrementato di ulteriori 90 unità dall'art. 1-bis del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245¹⁹.

- dal personale in servizio ai sensi dell'art. 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508²⁰.

Ai sensi della disposizione richiamata, il Dipartimento è autorizzato ad avvalersi di 11 unità di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato.

Il comma in esame prevede che le procedure di reclutamento in esame possano avvenire anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti (un'elencazione di disposizioni che potranno essere derogate è anche inserita nel comma 2, v. *infra*).

Il **comma 2** prevede che le modalità valutative, le procedure ed i requisiti di partecipazione siano stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga:

- alle limitazioni al *turn over* del personale delle pubbliche amministrazioni e agli obblighi di ridimensionamento delle piante organiche previste agli artt. 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112²¹,

- alla disciplina generale del reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165²²,

- alle disposizioni in materia di stabilizzazione di cui all'art. 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78²³.

Le modalità valutative potranno essere "*anche speciali*" e dovranno valorizzare la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza.

¹⁹ "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

²⁰ "Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3508)".

²¹ "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

²² "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

²³ "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure in questione è mantenuto in servizio presso il Dipartimento fino alla conclusione delle stesse (per quanto riguarda il personale titolare di contratti di collaborazione, v. *infra* comma 3).

Ai sensi del **comma 3**, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento, il Capo del Dipartimento è autorizzato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento.

La stipulazione dei suddetti contratti richiede la previa valutazione del periodo di servizio prestato presso il Dipartimento.

Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma in esame è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure di reclutamento di cui all'articolo in esame.

Conseguentemente, si sopprimono le autorizzazioni del Dipartimento a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati in base alla disposizione in questione.

La possibilità prevista dal comma in esame non si estende al personale:

- di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755²⁴ (personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui il Capo del Dipartimento è stato autorizzato ad avvalersi sulla base di scelta di carattere fiduciario);

- di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757²⁵ (personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui il Commissario delegato è stato autorizzato ad avvalersi sulla base di una scelta di carattere fiduciario);

- di cui all'art. 28, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3797²⁶ (personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui il Commissario delegato alla ricostruzione in Abruzzo è stato autorizzato ad avvalersi sulla base di una scelta di carattere fiduciario).

²⁴ "Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3755)".

²⁵ "Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3757)".

²⁶ "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3797)".

Il **comma 4** prevede un limite di spesa di 8,02 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, ai quali si farà fronte:

a) quanto a 4,8 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39²⁷.

La disposizione richiamata, al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

b) quanto a 2,82 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

La disposizione richiamata ha incrementato il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici di cui all'art. 1, comma 417, della legge finanziaria per il 2007.

c) quanto a 0,4 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del già ricordato decreto-legge 90/2005.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

²⁷ *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fino al 31 dicembre 2010 è preposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini del mantenimento dell'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18.

2. In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento

dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri, i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli e i collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.

L'**articolo 15**, composto da 3 commi, contiene disposizioni varie in materia di protezione civile.

Il **comma 1** istituisce fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la figura del Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile.

Come già avveniva per la precedente figura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania (il cui mandato è terminato il 31 dicembre 2009), l'incarico in questione può essere attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, che cumula i due compiti.

L'art. 1, comma 2, del più volte ricordato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90²⁸, cui la disposizione in esame rinvia, ha istituito, *"in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009"*, la figura del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri addetto alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania.

Per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215 (normativa in materia di conflitto di interessi dei titolari di incarichi di governo), poteva essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui restava ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112²⁹, che viene espressamente derogato dalla disposizione in esame, prevede che, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola.

A tale fine è autorizzata la spesa di 173.000 euro per l'anno 2010, cui si provvede ai sensi dell'art. 18 del provvedimento in esame.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la definizione, senza nuovi o maggiori oneri:

- dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e
- degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

²⁸ *"Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"*.

²⁹ *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 3**, al fine di assicurare risparmi di spesa, dispone la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225³⁰, e di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343³¹.

I collegi arbitrali già eventualmente costituiti statuiscono in conformità.

Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.). Per "clausola compromissoria" si intende, invece, la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.).

La disposizione in esame presenta analogie con il contenuto dell'art. 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che ha introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Secondo la medesima disposizione, le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Conseguentemente, per le controversie relative alle suddette materie dovrebbe venir meno la possibilità di ricorrere in arbitri e ci si dovrebbe invece rivolgere alla magistratura.

Secondo la relazione illustrativa al d.d.l. finanziaria 2008, la *ratio* di tale previsione consisteva nell'esigenza di correggere pesanti criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare pesanti rilievi sul punto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Alla luce degli elementi raccolti ed analizzati dall'Autorità, risultavano una serie di dati di fatto: il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario; ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle

³⁰ "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile". L'art. 5, comma 1, prevede che: "Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti".

³¹ "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. L'art. 5-bis, comma 5, prevede che: "Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza".

amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali; i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'Appello; solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo.

Tuttavia, il divieto in questione non è mai entrato in vigore, in quanto la sua applicabilità è stata posticipata al 1 luglio 2008 dall'art. 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248³²; al 1 gennaio 2009 dall'art. 4-*bis*, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97³³; al 30 marzo 2009 dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162³⁴; al 31 dicembre 2009 dall'art. 29, comma 1-*quinqüesdecies*, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207³⁵; da ultimo, al 30 giugno 2010 dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194³⁶ (attualmente in fase di conversione al Senato, A.S. 1955). Si segnala inoltre che l'art. 14, comma 5, dell'A.G. 167 (Schema di decreto legislativo recante: "*Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti*", attualmente all'esame delle Commissioni riunite 2^a e 8^a) prevede l'abrogazione dell'art. 3, commi 19-21, della legge finanziaria per il 2008 e quindi del divieto da essi disposto e comunque, come si è visto, mai entrato in effetto.

³² "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

³³ "*Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini*", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129.

³⁴ "*Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

³⁵ "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

³⁶ "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*".

Articolo 16

(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata:

«Protezione civile servizi s.p.a.», con sede in Roma.

2. Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o

servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. I rapporti tra il Dipartimento della protezione civile e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.

4. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato il subentro della Società di cui al comma 1 nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento della protezione civile, con conseguente risoluzione del contratto in corso.

5. La Società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico. La Società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, e può avvalersi

dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

6. Lo statuto, predisposto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. È consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;

c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

8. Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.

9. La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

12. La Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

L'articolo 16, composto da 12 commi, prevede la costituzione della Protezione civile servizi s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del Dipartimento della protezione civile.

Si segnala che la disposizione in esame riprende la formulazione dell'art. 2, commi 27 e seguenti, della legge finanziaria³⁷, che ha istituito la società per azioni "Difesa servizi", con capitale interamente sottoscritto dal Ministero della Difesa (cfr. il dossier del Servizio studi del Senato n. 182 del dicembre 2009). In precedenza, il Senato aveva avviato l'esame del disegno di legge governativo A.S. 1373, mirante al medesimo obiettivo (sul quale v. il dossier del Servizio studi n.100 del marzo 2009, contenente approfondimenti sulla giurisprudenza comunitaria e italiana sull'affidamento in house di beni, servizi, lavori e sulla legislazione italiana in materia di ricorso a società miste pubblico-private o a capitale interamente pubblico.

Ai sensi del **comma 1**, scopo della società per azioni di interesse nazionale è quella di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento (v. comma 3).

Il **comma 2** fissa il capitale sociale iniziale della Società in un milione di euro. I successivi eventuali aumenti di capitale saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

Ai sensi del **comma 3**, la Società è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile.

L'oggetto della Società consiste nello svolgimento delle funzioni strumentali per il Dipartimento, ivi compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche, e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, nonché l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale dichiarate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225³⁸,

³⁷ V. dossier del Servizio studi del Senato n. 100 del marzo 2009, contenente approfondimenti sulla giurisprudenza comunitaria e italiana sull'affidamento *in house* di beni, servizi, lavori e sulla legislazione italiana in materia di ricorso a società miste pubblico-private o a capitale interamente pubblico.

³⁸ "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".

quelli relativi ai grandi eventi di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343³⁹.

I rapporti tra il Dipartimento e la Società sono regolati da un apposito contratto di servizio.

Il **comma 4** autorizza il subentro, a decorrere dal 30° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, della Società nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento, con conseguente risoluzione del contratto in corso, per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento, nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi.

Il **comma 5** autorizza la Società ad assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

La Società è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611⁴⁰ e può avvalersi dell'ausilio tecnico dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Ai sensi del **comma 6**, lo statuto, predisposto dal Dipartimento, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.

E' consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

Il **comma 7** indica il contenuto obbligatorio dello Statuto. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto dovrà dunque prevedere:

- a) la proprietà esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;
- c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;

³⁹ "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

⁴⁰ "Approvazione della T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato".

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

Ai sensi del **comma 8**, gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della Società previa autorizzazione del soggetto vigilante.

La Società non può sciogliersi se non per legge.

La pubblicazione del decreto di cui al comma 6 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente (**comma 9**).

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale preposto allo svolgimento delle funzioni strumentali di cui al comma 3 ed in servizio presso il Dipartimento, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società (**comma 10**).

Il **comma 11** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame in un milione di euro e stabilisce che vi si provveda mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della suddetta legge 225/1992.

Ai sensi del **comma 12**, la Società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20⁴¹.

⁴¹ "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

Articolo 17

(Interventi urgenti nelle situazioni a più alto rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale)

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione

degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Ciascun commissario presenta al Parlamento, al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale

generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del

conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle rese disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

L'articolo in esame introduce disposizioni relative agli interventi urgenti richiesti in determinate situazioni di elevato rischio idrogeologico, quali si sono verificate nel nostro paese - anche recentemente - con conseguenze drammatiche. Per scongiurare il verificarsi di tali eventi e salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale l'articolo in esame prevede al **comma 1** la possibilità di nominare commissari straordinari delegati a gestire gli interventi da effettuare nelle aree a rischio idrogeologico del territorio nazionale settentrionale, centrale e meridionale individuate ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006⁴² che reca norme in materia ambientale.

Secondo quanto disposto dal comma in esame i commissari straordinari delegati vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della Protezione civile e i Presidenti delle regioni interessate. I commissari vengono nominati in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, - piani che sono individuati dal Ministero dell'ambiente sentite le autorità di bacino e il Dipartimento per la Protezione civile, e per il cui finanziamento l'articolo 2, comma 240 della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) ha stanziato un miliardo di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il paese a

⁴² *Norme in materia ambientale.*

sostegno dell'economia reale - e comunque entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (e dunque entro il 30 dicembre 2012).

La nomina dei commissari straordinari istituiti con questo articolo avviene ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008⁴³, che reca norme per la velocizzazione delle procedure esecutive dei progetti facenti parte del quadro strategico nazionale.

Il citato decreto-legge 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, autorizza la nomina, con decreto del Presidente del consiglio su proposta del ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia, di commissari straordinari per vigilare sul rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli investimenti di competenza statale ritenuti prioritari. Il medesimo decreto attribuiva a tali commissari le funzioni di monitoraggio sull'adozione di atti e provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigilanza sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento e altre iniziative.

I commissari istituiti dall'articolo in esame, in analogia a quelli del decreto legge 185 citato, attuano gli interventi, provvedono all'adozione di opportune azioni di indirizzo e di supporto, emanano gli atti e i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi stessi. Ad essi sono attribuiti, con riferimento ad ogni atto da adottare in qualunque fase, i poteri degli organi ordinari e straordinari, anche in sostituzione di essi e in deroga alle disposizioni vigenti, pur nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma in esame. Alla corrispondente spesa si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dei vari interventi oggetto del presente articolo, a cui i commissari straordinari sono preposti.

I commissari dipendenti di amministrazioni statali sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. Ciascun commissario al termine dell'incarico deve presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Per quanto riguarda l'attività di coordinamento nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi e la successiva attività di verifica, il **comma 2** del presente articolo attribuisce la competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La competenza del Dipartimento della protezione civile per i profili di sua competenza è salvaguardata, in quanto si prevede che tale struttura conservi le competenze attribuitele dalla legislazione vigente e comunque debba essere sentita (al pari del Ministero delle infrastrutture e dei

⁴³ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

trasporti) dal Ministero dell'ambiente per procedere alle attività di coordinamento e verifica.

Gli organi del Ministero dell'ambiente preposti a tali attività sono individuati nelle strutture del Ministero, "anche vigilate", ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente generale, e con altri due dirigenti che non sono titolari di uffici dirigenziali, ma svolgono funzioni ispettive e di consulenza, studio o ricerca, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 165 del 2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

L'articolazione dell'Ispettorato generale e la distribuzione al suo interno degli uffici di livello dirigenziale non generale vengono definite con decreto ministeriale non regolamentare, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999 (*Riforma dell'organizzazione del Governo*). Deve comunque essere rispettato il limite del numero massimo di uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'ambiente, fissato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 in 50 unità, di cui 6 assegnate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Con riferimento alle descritte misure organizzative per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'invarianza finanziaria è assicurata dalla previsione espressa che la spesa è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, effettivamente coperte. Contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi Ministero rende indisponibili un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti dal punto di vista finanziario, individuandole tra quelle rese disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali dello stesso Ministero consentite dalla legislazione vigente, in base alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

Articolo 18 *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari a euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per l'anno 2010, e 15, comma 1, per euro 173.000 per l'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 35.173.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro

14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di euro 5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012. Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale;

b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

L'articolo 18 reca disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri - pari, complessivamente, a euro 35.173.000 per il 2010 e euro 30.000.000 annui dal 2011 al 2024 - derivanti dai seguenti articoli del testo in esame:

- articolo 7, comma 6 (euro 30.000.000 annui per 15 anni a decorrere dal 2010, quale quota annua del canone mensile di 2,5 milioni da corrispondere a titolo di locazione del termovalorizzatore di Acerra);
- articolo 13, comma 1 (euro 5.000.000 per l'anno 2010, a titolo di contributo per la prima attuazione dello stesso comma in materia di assunzioni del personale in servizio presso i consorzi);
- articolo 15, comma 1 (euro 173.000 per l'anno 2010, relativamente alle spese per la preposizione, fino al 31 dicembre 2010, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri di un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di protezione civile in ambito europeo ed internazionale).

A tali oneri si provvede come segue.

- Riguardo a euro 35.173.000 per l'anno 2010 e a euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per un importo (calcolato per compensare gli effetti in termini di indebitamento netto) di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011; contestualmente si riduce di 14.900.000 euro per l'anno 2010 anche il fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. Detto fondo viene altresì incrementato, di euro 5.273.000 per l'anno 2011 e di euro 35.273.000 per l'anno 2012, in termini di sola cassa.
Tali disponibilità di cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.
- Riguardo a euro 30.000.000 annui dal 2012, la copertura viene individuata mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente - programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" - utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro dell'economia e delle finanze.

Ultimi dossier del Servizio Studi

174	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali
175	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1820 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
176	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1397-B Legge di contabilità e finanza pubblica
177	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-A Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali - <i>Sintesi del contenuto</i>
178	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1880 "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
179	Schede di lettura	Atto del Governo n. 154 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie"
180	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905 in materia di università
181	Dossier	Atto del Governo n. 155 Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"
182	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1790-B Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - Il testo modificato dalla Camera
183	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 1880-A "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".